

Auto aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti: regime transitorio

Disciplina vigente nel 2025

In sintesi, la disciplina varia in funzione della data di stipula del contratto di concessione in uso dell’auto, ed è così delineata:

- per i contratti stipulati dal 1°/7/2020 al 31/12/2024 ma relativi a veicoli immatricolati precedentemente al luglio 2020, rileva il valore normale del servizio consistente nell'uso privato del veicolo (dal valore normale complessivo va quindi scorporato il valore relativo all'uso nell'interesse del datore Ris. AE 14 agosto 2020 n. 46/E);
- per i contratti stipulati dal 1°/7/2020 al 31/12/2024 e relativi a veicoli immatricolati nello stesso periodo, si distingue in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica indicati sul libretto del mezzo (dato relativo al test europeo WLTP sulle emissioni):

Valori di emissione di Co2	% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km
non superiori a 60 gr per km	25%
tra 61 e 160 gr per km	30%
tra 161 e 190 gr per km	50%
da 191 gr per km in poi	60%

- per i veicoli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025 resta ancora applicabile la disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica (art. 6 c. 2 bis DL 19/2025 conv. In L. 60/2025);
- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, in relazione a **veicoli immatricolati dal 2025** nonché per i veicoli ordinati nel 2024 ma immatricolati nel 2025 e concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2025 si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:
 - per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 10%;
 - per i veicoli elettrici ibridi plug-in, al 20%.

Dubbi ancora da chiarire

Resta dubbia la disciplina applicabile ai veicoli immatricolati nel 2024 (es. **Km zero**) e concessi in uso nel 2025 e anche agli stessi veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso a un dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga o di riassegnazione ad altro dipendente anche successiva alla data del 30 giugno 2025. In proposito, secondo Assonime, in questi casi dovrebbe rimanere applicabile la disciplina 2024 (anche se la norma cita veicoli ordinati nel 2024, non dando rilevanza all'immatricolazione). Naturalmente, si richiede conferma dell’interpretazione suddetta all’Agenzia delle Entrate.